

elettrodomestici (bonus mobili).  
Dl 63/13, art. 16, co. 2-bis, e  
Dm 19 febbraio 2007

● **Ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili**

13

#### CERTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE

In condominio, certificazione dell'amministratore con lo sgravio cui hanno diritto i singoli. Per i condomini minimi, documentazione integrale e autocertificazione sulla natura dei lavori e i dati catastali delle unità.  
Circolare 17/E/2023

● **Tutti i bonus**

14

#### LAVORI TRAINATI

Attestazione dell'impresa appaltatrice che i lavori dell'intervento "trainato" sono avvenuti tra l'inizio e la fine del lavoro "trainante", descritto nel contratto di appalto.  
Dm 6 agosto 2020, art. 2

● **Superbonus**

15

#### POLIZZA ANTI-CALAMITÀ

Contratto assicurativo per danni da calamità naturali ed eventi catastrofici da stipulare entro un anno dalla fine dei lavori agevolati – avviati dopo il 30 dicembre 2023 – eseguiti nei Comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 e in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. In attesa del Dm attuativo.  
Dl 212/2023, art. 2, co. 2

● **Super-sismabonus** (in zone terremotate)



16

#### RC DEL TECNICO

Polizza Rc del tecnico, con massimale adeguato agli importi degli interventi asseverati, da allegare in copia allo stesso documento di asseverazione.  
Dl 34/20, art. 119, comma 14)

● **Superbonus**

17

#### AUTOCERTIFICAZIONE SPESE

Autocertificazione attestante che l'ammontare delle spese sulle

quali è calcolata la detrazione non eccede il massimo consentito.

Circolare 17/E/2023

● **Tutti i bonus**

18

#### DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER IL SUPERBONUS

Varie autocertificazioni richieste dalla circolare 17/E/2023 delle Entrate. Ad esempio: dichiarazione sostitutiva di proprietà dell'immobile (o visura catastale); dichiarazione con cui si attesta di aver rispettato il limite di due unità immobiliari per il super-ecobonus.

Circolare 17/E/2023

● **Superbonus**

19

#### ALTRI DOCUMENTI

Autocertificazioni, contratti e documenti legati a casi particolari di utilizzo dei bonus. Ad esempio: quando si usa il bonus come detrazione, dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara di non aver beneficiato di cessione o sconto in fattura; contratto registrato quando a beneficiare del bonus è un comodatario.

Circolare 17/E/2023

● **Tutti i bonus**

20

#### VISTO DI CONFORMITÀ BONUS

Visto di conformità dei dati documentati, rilasciato da intermediari abilitati e dai Caf (da non confondere con il visto sulla dichiarazione dei redditi). Per i bonus ordinari è necessario in caso di cessione o sconto in fattura. Per il superbonus serve anche in caso di detrazione (tranne le ipotesi di detrazione nella dichiarazione precompilata o inviata dal sostituto d'imposta).  
Dl 34/20, art. 121, comma 1-ter

● **Tutti i bonus** (tranne bonus mobili e bonus giardini)

21

#### OPZIONE DI CESSIONE/SCONTO

Comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di pagamento. Per le spese 2023 il termine è scaduto il 4 aprile e il Dl 39/24 ha escluso la remissione in bonis tardiva. Per i limitatissimi casi di spese 2024 ancora cedibili (o rate residue del 2023 e anni precedenti) il termine è il 16 marzo 2025.  
Dl 34/20, art. 121

● **Tutti i bonus** (tranne bonus mobili e bonus giardini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Cessioni del credito, vicolo cieco per le comunicazioni rifiutate

## Dopo il 4 aprile

### Lo stop alla remissione in bonis e all'invio sostitutivo preclude le correzioni

Giorgio Gavelli

La "tagliola" alle comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura relativi ai bonus edilizi, arrivata con il Dl 39/2024, impedisce anche il recupero e il re-invio delle opzioni trasmesse entro il termine del 4 aprile ma scartate dal sistema.

Il problema nasce dal fatto che nella ricevuta di scarto che consegue alla sospensione non è spiegato il motivo che ha portato l'agenzia delle Entrate a rifiutare la comunicazione, rendendo così impossibile al contribuente – anzi, più spesso all'intermediario – rimediare con un nuovo invio corretto.

#### Chiarimenti e profili di rischio

La questione era già irrisolvibile anche prima che intervenisse l'articolo 2 del Dl 39/2024. Ma il venir meno della remissione in bonis (articolo 2 del Dl 16/2012) e della comunicazione sostitutiva oltre la data di scadenza sembra aver definitivamente chiuso la porta a una soluzione al problema in via amministrativa.

Certo, la ricevuta di scarto contiene l'invito a rivolgersi alla dire-

zione provinciale competente per territorio «per maggiori chiarimenti», ma l'esperienza di casi concreti dimostra che le direzioni provinciali non dispongono di alcuna informazione aggiuntiva e la richiesta si rivela del tutto inutile.

La norma di riferimento è l'articolo 122-bis del Dl 34/2020, che contiene un elenco dei profili di rischio che possono portare allo scarto molto generico e vario (coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni; dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni; analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni). Un elenco praticamente impossibile da gestire per l'intermediario, anche perché riferito a informazioni già in possesso dell'Anagrafe tributaria o, comunque, dell'amministrazione finanziaria (ma non disponibili all'intermediario stesso).

#### La chance dell'impugnativa

Si può probabilmente tentare la via del contenzioso, considerando la "comunicazione di scarto" quale atto impugnabile, anche se non esplicitamente citata dall'articolo 19 del Dlgs 546/1992. La considerazione –

prevalente in giurisprudenza – che possono essere oggetto di impugnazione «tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimento, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti» (Cassazione 21254/2023) sembra accolta anche in quest'ambito (si veda, ad esempio, la Cgt primo grado Trieste 81/01/2023): ma è difficile individuare quale potrebbe essere l'esito concreto di un'impugnativa.

Le norme di legge ricollegano allo scarto l'inefficacia della cessione o della comunicazione di sconto alle Entrate, e in presenza di crediti con vincoli temporali all'utilizzo, come quelli dei bonus edilizi, l'eventuale vittoria del contribuente potrebbe risultare priva di effetti concreti.

L'obbligo alla motivazione di ogni provvedimento amministrativo dovrebbe riguardare anche queste situazioni, se non altro perché la situazione che ha portato alla sospensione (e poi allo scarto) potrebbe essere frutto di un errore che l'intermediario potrebbe correre a individuare e risolvere. Ci si augura che tutti gli altri "presidi antifrode" introdotti dal Dl 39/2024 e da altri provvedimenti sotto forma di comunicazioni di vario genere (in particolare per i crediti d'imposta 4.0 e 5.0) diano origine, in caso di problematiche, a un'interlocuzione fattiva tra Fisco e contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRASFORMARE I RIFIUTI IN RISORSA – INNOVARE, COLLABORARE, SOSTENERE



9 - 11 Aprile 2024  
Bergamo, Italia



Domani apre  
**Waste Management Europe**  
Fiera e Conferenza  
sulla gestione dei rifiuti  
e sull'economia circolare

TERZA EDIZIONE

L'anal

CAS  
NON  
ALT  
MAS

di Marco

Jatte  
l'ap  
eur

obiettivi  
sugli edifi  
2030 e 20  
almeno 0

La pri  
"disposi  
di sosten  
riqualific  
immobili  
definiti c  
blandi ris  
della dire

Nel co

specifici  
da una p  
metà del

familiare  
Oggi que  
diventata

con il sus  
finanzia  
capacità

obiettivi  
e ambier  
cessione

con un in  
diversifi  
condom  
dell'inter

di tipo Es  
Compan  
alle fami

energeti  
necessar

percorso  
manteni  
immobil  
valore an

La sec  
finita l'or  
potrebbe  
ancora ta

da bonus  
contrast

promoz  
come il b

disordin  
finanzia

cabotagg  
procrast

"prodott  
riqualifi

consegu  
termini d

perform  
ambien

transizi  
affidarci  
dei priva  
mettano  
"incenti